

NOTA ESPLICATIVA

Riguardo all'algoritmo di calcolo dell'ISEE, si fa presente che su segnalazione dei servizi sociali di alcuni Comuni si sono registrate incongruenze che hanno determinato le iniquità riportate di seguito, quali ad esempio:

1. **Problema:** per i diversamente abili le entrate previdenziali quali l'accompagnamento e la pensione di invalidità, pur non formando reddito, rientrano nel patrimonio mobiliare nel caso in cui risultino depositate sul conto corrente aperto necessariamente all'utente;

Conseguenze segnalate da amministrazioni comunali: "si è dovuto escludere dal beneficio dell'esenzione della compartecipazione un utente che nel 2015, a seguito di un ricorso, ha ricevuto dall'INPS gli arretrati di diversi anni e per altri utenti si è dovuto calcolare una compartecipazione in base all'importo valorizzato nell'ISEE". Se questo fosse vero significherebbe che lo strumento della segnalazione della giacenza media dei conti si rivelerebbe uno strumento per "ritrasformare" valori esenti (accompagnamento e pensione) in reddito¹.

2. **Problema:** alcuni CAF per determinare l'ISEE socio-sanitario del diversamente abile partono dall'ISEE ordinario del nucleo per arrivare a quello individuale dell'utente;

Conseguenze: "si nota quindi che l'importo dell'ISEE del disabile maggiorenne così calcolato risulta più alto di quello di utenti che nel nucleo risultano soli pur vivendo in famiglia, in quanto i Caf considerano il nucleo ristretto con il solo disabile, già nella prima scheda del nucleo familiare.

3. **Problema:** analizzando le attestazioni ISEE di utenti ricoverati presso la nostra struttura si è toccato con mano il **paradosso normativo**, legato alle differenze quantitative delle detrazioni per spese e franchigie del nucleo ai fini della determinazione dell'ISR². Infatti, le spese sono considerate per intero nell'ISEE Ordinario e invece nel calcolo dell'ISEE Socio Sanitario Residenziale con una franchigia proporzionale in base al grado di disabilità.

Conseguenze: nei casi di specie, la detrazione per spese e franchigie del nucleo, nell'ISEE Ordinario è risultata del 253% più alta rispetto alle detrazioni considerate nel calcolo dell'ISEE Socio Sanitario Residenziale, determinando ceteris paribus un ISEE ORDINARIO pari a circa 3.500 Euro e un ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE pari a circa 14.000,00 Euro, provocando in tal guisa l'impossibilità della famiglia di sostenere l'impegno economico legato alla compartecipazione alla spesa per il ricovero stesso.

¹ Nonostante che il Tar del Lazio abbia riconosciuto che indennità di accompagnamento e pensioni di invalidità non possono essere considerati redditi da includere nel calcolo Isee, dichiarando in parte illegittimo l'art. 4 del Dpcm 159/2013 nella parte in cui include nel computo Isee le provvidenze economiche erogate dallo Stato a sostegno della disabilità.

² Indicatore della situazione reddituale

In conclusione: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari che si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RISSA, residenze protette), non risultano coerenti con lo stesso dettato costituzionale di uguaglianza³

Analoghe incongruenze e discordanze interpretative derivano altresì da contraddizioni normative tra Regioni e Ministeri che hanno influenza nella determinazione stessa delle posizioni⁴, anche fiscali dei disabili. Va considerato poi che nel caso in cui le famiglie siano in difficoltà, o purtroppo vi siano familiari totalmente assenti, **si creano problemi sociali rilevanti che vengono “scaricati” sugli enti no-profit** specie a seguito di insolvenza nel pagamento delle compartecipazioni ai gestori delle Rsa; infatti, si sono formati crediti importanti a fronte dei quali alcuni Comuni (vedi quello di **Roma**) hanno dimostrato finora disinteresse per la loro risoluzione, **non considerando in maniera assoluta il dramma dei disabili interessati e la continuazione dell’assistenza lasciata sulle spalle dell’organizzazioni no-profit.**

Infine si fa presente che nella nuova legge sul “Dopo di noi” occorre porre poi attenzione all’ISEE anche in sede di gestione del trust, infatti i problemi descritti connessi all’indicatore di che trattasi sembrerebbero riproporsi anche perché il testo in via di approvazione giustamente prevede la trasparenza dei beneficiari disabili; ciò del resto similmente alla situazione attuale che vede il disabile - quando in sede ereditaria (a seguito della morte di uno dei genitori e per effetto della quota legittima) riceva beni, mobiliari e immobiliari, anche di poca rilevanza patrimoniale – costretto a pagare compartecipazioni **esorbitanti**, specie in un momento delicato come la morte dei genitori.

³ Infatti sembrerebbe che laddove la normativa nazionale statuisce che la retta pagata per il ricovero in RSA da un utente “disabile” è detraibile al 100% per l’ISEE ordinario degli altri componenti il nucleo familiare o del medesimo beneficiario per la richiesta di altre prestazioni; mentre è detraibile rispettando la franchigia massima di 7.000,00 Euro nel caso di richiesta di ISEE Socio Sanitario Residenziale e quindi per le spese effettuate da persone con disabilità o non autosufficienti la detrazione spetta in funzione della gravità, invalidità e non autosufficienza, fissando dei tetti massimi di franchigia.

⁴ Con lettera del 25/1/16 della Direzione Regionale salute e politiche sociali della Regione Lazio, viene osservato che “Almeno fino a quando non siano fornite maggiori indicazioni da parte dei Ministeri competenti, non si ritiene opportuno inserire nel flusso la copertura a carico degli assistiti (anziani, disabili, etc.) delle spese alberghiere e sociali (rimanendo quelle sanitarie a carico del SSR) relative ad episodi di assistenza presso strutture residenziali e semiresidenziali”.